

IL COMMA CHE ASSOLVE LE SOCIETA' MADRI DA GLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE LIMITATAMENTE ALLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO

**Decreto Legislativo n.127 - 9 aprile 1991 - Art. 40 - Relazione sulla gestione - comma 1 e 1 bis**

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.